



Il Rettore

VISTO lo Statuto di Ateneo;

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo;

VISTO il Regolamento del Comitato per le Pari Opportunità dell'Università di Camerino, emanato con decreto rettorale n. 190 del 12 gennaio 2006 e successivamente modificato con decreto rettorale n. 59 del 30 gennaio 2008;

VISTA la bozza denominata "Ipotesi per un possibile Codice Etico", approvata dal Comitato per le Pari Opportunità dell'Università di Camerino nella seduta n. 10 del 12 luglio 2007;

TENUTO CONTO della Carta Europea dei Ricercatori e del "Codice di condotta per la loro assunzione", allegati alla Raccomandazione della Commissione Europea 2005/251/CE dell'11 marzo 2005 e adottati dai Rettori delle Università italiane a Camerino il 7 luglio 2005;

VISTO il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica del 28 novembre 2000 "Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni";

VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare gli artt. dal n. 54 al 57;

TENUTO CONTO del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Università, sottoscritto il 27 gennaio 2005 e in particolare il titolo VI "Norme disciplinari" e l'allegato 1 "Schema di codice di condotta da adottare nella lotta contro le molestie sessuali;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Università, quadriennio normativo 2006/09, sottoscritto il 16 ottobre 2008, in particolare il titolo V "Norme disciplinari" e l'allegato 2 "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la nota del 5 febbraio 2008 con la quale la bozza di Codice Etico è stata trasmessa alle rappresentanze sindacali interne e alle segreterie provinciali di CGIL, CISL e UIL, in ottemperanza agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 6 del vigente CCNL;

TENUTO CONTO del consenso di massima espresso dal Senato Accademico, nella seduta n. 362 del 20 maggio 2008, sull'impianto del Codice Etico;

TENUTO CONTO delle osservazioni scaturite nel corso della riunione, svoltasi il 22 settembre 2008, con il Comitato per le Pari Opportunità e le Organizzazioni Sindacali, che hanno consentito la messa a punto di una versione finale della bozza da sottoporre al Senato Accademico;

VISTA la delibera n. 366 del 21 ottobre 2008 con la quale il Senato Accademico dell'Università di Camerino ha approvato all'unanimità il "Codice Etico di Ateneo";



UNIVERSITÀ
DI CAMERINO

Decreto n. 48

Il Rettore

DECRETA

Articolo 1

E' emanato il Codice Etico di Ateneo, come da testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Camerino, 27 novembre 2008

IL RETTORE
(Prof. Fulvio Esposito)



Il Rettore

“CODICE ETICO DI ATENEO

Parte I: *Premesse*

1. L'Università degli Studi di Camerino sulla base dello Statuto dell'Università, del Regolamento generale di Ateneo, del Regolamento del Comitato Pari Opportunità, della Carta europea dei ricercatori e del Codice di condotta per il reclutamento dei ricercatori, del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, consapevole dell'importante funzione sociale e formativa delle istituzioni universitarie, intende attuare i valori che sono alla base della ricerca scientifica, dell'insegnamento e delle altre attività universitarie ed adeguare ad essi il suo operato al fine di favorire l'eccellenza, il buon nome dell'Ateneo, la creazione di un ambiente improntato al dialogo e alle corrette relazioni interpersonali, all'apertura e agli scambi con la comunità scientifica internazionale, all'educazione ai valori e alla formazione della persona in tutti i suoi aspetti.
2. L'Università degli Studi di Camerino richiede ai professori, ai ricercatori, al personale tecnico-amministrativo e agli studenti, nonché ad ogni altro componente dell'Ateneo nell'adempimento dei rispettivi doveri, e in relazione ai ruoli e alle responsabilità assunte sia individualmente sia nell'ambito degli organi collegiali, di rispettare, proteggere e promuovere con coraggio i valori cardine delle istituzioni universitarie.
3. L'Università degli Studi di Camerino si riconosce nei valori custoditi nella Costituzione della Repubblica italiana, specialmente per quanto attiene allo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica (art. 9), alla libertà e autonomia delle università (art. 33), al diritto per i capaci e meritevoli di raggiungere i gradi più alti degli studi (art. 34).
4. I valori riconosciuti nella presente premessa determinano standard di condotta applicabili:
 - (a) nella composizione-interpretazione di questioni etiche disciplinate nelle Parti II e III del presente codice;
 - (b) nella composizione-interpretazione di altre questioni etiche rilevanti per le attività e la vita universitarie.
5. Il presente codice non si sostituisce alla legge, ma si aggiunge alle disposizioni normative applicabili ai componenti appartenenti alla comunità universitaria e dalle quali conseguono diritti e doveri.

Parte II: Regole di condotta

Art. 1: Rifiuto di ogni ingiusta discriminazione

1. Tutti i componenti dell'Università hanno diritto ad essere trattati con spirito di comprensione ed eguale rispetto e considerazione, e a non essere ingiustamente discriminati, direttamente o indirettamente.
2. Sussiste discriminazione diretta quando una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in situazione analoga.
3. Sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di svantaggio categorie di persone o una singola persona.
4. Allo scopo di assicurare completa parità nei diversi aspetti della vita universitaria, il principio di non discriminazione non osta al mantenimento o all'adozione di misure specifiche dirette ad evitare o compensare svantaggi correlati a uno qualunque dei motivi di cui al primo comma.



Il Rettore

5. L'Università di Camerino rifiuta e adotta opportune strategie atte a disincentivare comportamenti discriminatori o vessatori sia episodici che abituali e protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un componente in occasione di lavoro da parte di soggetti posti in posizione sovraordinata o da altri colleghi, che si sostanziano in forme di persecuzione psicologica o violenza morale tali da determinare un degrado delle condizioni di lavoro, ovvero idonei a compromettere l'altrui salute, professionalità o dignità.
6. L'Università di Camerino rigetta ogni forma di pregiudizio sociale, ogni molestia o fastidio, ogni prassi stigmatizzante, degradante o umiliante, ossia l'idea di supremazia o superiorità morale di un gruppo rispetto ad un altro. E' compito dell'Università e dei suoi componenti incoraggiare le iniziative volte a proteggere e valorizzare le categorie svantaggiate, la diversità individuale e culturale.

Art. 2: Abusi e fastidi sessuali

1. L'Università di Camerino non tollera abusi o fastidi di natura sessuale, intesi come condotte discriminatorie lesive del personale senso di dignità umana, ed assicura alle vittime una sollecita protezione libera dal pregiudizio.
2. L'abuso e il fastidio sessuali sono definiti come richieste di favori sessuali, e/o proposte indesiderate di prestazioni a contenuto sessuale, e/o atteggiamenti o espressioni verbali degradanti, aventi ad oggetto la sfera personale della sessualità rivolti ad una persona, nonché ogni tipo di commento sull'orientamento sessuale.
3. L'esistenza di una posizione non paritaria tra chi molesta e la vittima costituisce elemento aggravante dell'abuso o fastidio sessuale, in quanto può verificarsi che:
 - (a) l'accettazione da parte della vittima sia, implicitamente od esplicitamente, una condizione per l'accesso, l'impiego o la prosecuzione del rapporto con l'Università; oppure
 - (b) l'accettazione o il rifiuto costituiscano - interamente o parzialmente, implicitamente o espressamente - elemento di valutazione rilevante per l'impiego, la promozione, l'avanzamento di carriera o altre decisioni riguardanti la vittima; oppure
 - (c) lo scopo o l'effetto della condotta sia la creazione di un clima ostile, intimidatorio o offensivo, capace di diminuire significativamente la prestazione lavorativa della vittima.
4. Considerato il ruolo educativo dell'Università, assumono particolare gravità gli abusi o i fastidi sessuali da parte di docenti o personale tecnico-amministrativo nei confronti di studenti.

Art. 3: Libertà scientifica e d'insegnamento

1. L'Università di Camerino si impegna alla creazione di un ambiente che favorisce l'ideale di libertà e autonomia individuale, inteso come necessario presupposto alla qualità della ricerca e dell'insegnamento, alle professionalità, alla più ampia ricerca ed esplorazione intellettuale ed al perseguimento della conoscenza.
2. Nell'esercizio di tale libertà i componenti dell'Università sono tenuti a mantenere una condotta onesta e responsabile, anche tramite l'adozione di sistemi di autoregolamentazione volti ad illustrare alla comunità scientifica e alla società la metodologia, i risultati, l'integrità e l'impatto etico delle ricerche.
3. I componenti dell'Università sono inoltre tenuti a mantenere una condotta collaborativa nei confronti delle decisioni accademiche di carattere organizzativo poste in essere ai fini dell'efficienza, equità, imparzialità e trasparenza dell'amministrazione universitaria.



Il Rettore

Art. 4: Proprietà intellettuale e plagio

1. Salvo quanto altrimenti disposto, i componenti della comunità universitaria sono tenuti al rispetto delle norme in materia di proprietà intellettuale e plagio.
2. L'autore di un'opera dell'ingegno appartenente all'Università è tenuto a non servirsene per fini privati, e a mantenere la riservatezza sui risultati raggiunti dalla stessa sino al momento della divulgazione ufficiale.
3. L'Università di Camerino, in considerazione della rilevanza sociale della ricerca scientifica, ritiene che i suoi risultati debbano essere liberamente diffusi per contribuire allo sviluppo e al benessere della comunità.
4. Il plagio è definito come la parziale o totale attribuzione di parole, idee, ricerche o scoperte altrui a se stessi o ad un altro autore, a prescindere dalla lingua in cui queste sono ufficialmente presentate o divulgate, o nell'omissione della citazione delle fonti. Il plagio può essere intenzionale o l'effetto di una condotta non diligente.
5. Le attività accademiche di rilievo scientifico svolte collettivamente devono indicare specificamente, a quale collaboratore sono riferibili le singole parti. Nell'ambito di ciascuna attività è compito del coordinatore:
 - (a) promuovere le condizioni che consentono a ciascun partecipante di operare secondo integrità, onestà, professionalità, libertà;
 - (b) valorizzare i meriti individuali ed individuare le responsabilità di ciascun partecipante;
 - (c) sollecitare il dialogo, la cooperazione, la critica, l'argomentazione, lo sviluppo delle idee e delle abilità personali, specie nello svolgimento di attività scientifiche di confine o che richiedono un approccio metodologico complesso e/o multidisciplinare.

Art. 5: Conflitto di interessi

1. Si ha conflitto di interessi quando l'interesse privato di un componente dell'Università, ad esclusione dello studente in quanto discente, contrasta realmente o potenzialmente con l'interesse, non solo economico, dell'Università. Tale conflitto riguarda anche i rapporti esterni di lavoro con enti di formazione o università potenzialmente concorrenti.
2. L'interesse privato, di natura non solo economica, di un componente dell'Università può riguardare:
 - (a) l'interesse immediato della persona in quanto componente dell'Università;
 - (b) l'interesse di un familiare di un componente dell'Università;
 - (c) l'interesse di enti, persone fisiche o giuridiche con cui il componente dell'Università intrattenga un rapporto commerciale o professionale;
 - (d) l'interesse di enti o persone giuridiche di cui il componente dell'Università abbia il controllo o posseda una quota significativa di partecipazione finanziaria;
 - (e) l'interesse di terzi, qualora ne possano consapevolmente conseguire vantaggi al componente dell'Università.
3. Il componente dell'Università che in una determinata operazione o circostanza ha interessi in conflitto con quelli del proprio Ateneo, deve darne immediata notizia all'organo o alla persona responsabili o gerarchicamente sovraordinati, ovvero deve astenersi da eventuali deliberazioni o decisioni in merito.

Art. 6: Nepotismo e favoritismo



Il Rettore

1. L'Università di Camerino condanna il nepotismo e il favoritismo, in quanto contrastanti con la valorizzazione dei meriti individuali, con l'onestà, l'integrità, la professionalità e la libertà accademiche, con l'equità, l'imparzialità e la trasparenza, e richiede ai professori, ai ricercatori e ad ogni altro componente dell'Università di astenersi da tale costume e di riferire con coraggio alla Commissione etica (di cui all'art. 14) i casi di condotte sospette.
2. Ricorre nepotismo quando un professore, un ricercatore, o un componente del personale tecnico-amministrativo, direttamente o indirettamente - anche nei casi di ricorso a fondi esterni - utilizzano la propria autorevolezza o capacità di persuasione per concedere benefici anche di natura economica, favorire incarichi, influire sugli esiti concorsuali o sulle procedure di selezione riguardanti, in particolare - ma non esclusivamente - la fase iniziale della formazione nella carriera universitaria (borse di studio, contratti, borse per dottorato di ricerca, assegni di ricerca) o l'assunzione di figli, familiari o conviventi, compresi gli affini.
3. Nel caso in cui uno dei candidati che intende partecipare a procedure:
 - (a) per l'assunzione in ruolo o a tempo determinato;
 - (b) per l'assegnazione di fondi per lo studio o la ricerca;
 - (c) selettive, indette dall'Università per l'attribuzione di incarichi o progressioni di carriera; sia parente (fino al 3° grado), affine (fino al 2° grado) o convivente di un professore, di un ricercatore o di un componente del personale tecnico amministrativo, deve darne comunicazione in forma scritta prima dell'inizio delle procedure concorsuali, unitamente a tutta la documentazione richiesta. L'ufficio competente che riceve tale segnalazione la trasmette ai membri della Commissione etica. La mancata comunicazione da parte del candidato può comportare a carico dei vincitori delle selezioni la revoca degli incarichi e dei benefici, e l'avvio di un procedimento disciplinare. Della presente norma va fatta menzione nei bandi emanati dall'Università.
4. Alle pratiche di nepotismo sono assimilate quelle situazioni nelle quali un componente dell'Università usi in modo scorretto e contrario al merito la propria posizione per favorire una persona agevolandone così l'ingresso o il progredire nella carriera, ponendo in essere condotte arbitrarie in contrasto con il buon nome dell'Università, con i valori di onestà e imparzialità e con l'interesse di altri candidati obiettivamente meritevoli ed eccellenti nell'avvio o nei passaggi successivi della carriera stessa.
5. L'accertamento dei casi di nepotismo e favoritismo da parte della commissione etica richiede un approccio che tenga conto del contesto e delle circostanze, al fine di bilanciare i diversi valori in gioco ed evitare arbitrarie discriminazioni di candidati obiettivamente meritevoli.

Art. 7: Commissioni esaminatrici di concorso

1. Le Commissioni esaminatrici di concorso sono composte da esperti nelle materie oggetto del concorso. Ai sensi del D.Lgs 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, non possono far parte delle commissioni esaminatrici i componenti dell'organo di direzione politica dell'Università, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali, ed in esse dev'essere garantita la rappresentanza di genere.

Art. 8: Abuso della propria posizione



Il Rettore

1. A nessun componente dell'Università è consentito utilizzare, direttamente o indirettamente, l'autorevolezza della propria posizione accademica o del suo ufficio al fine di forzare altri componenti dell'Università ad eseguire prestazioni o servizi vantaggiosi per sé, sempre che tale esecuzione non sia configurabile come un obbligo giuridico dei secondi. L'abuso può ricorrere anche tramite comportamenti che, seppur non illegittimi, siano palesemente in contrasto con lo spirito di norme e regolamenti dell'Ateneo.
2. Il docente deve astenersi dall'indicare esclusivamente i propri testi come sussidi per lo studio e la preparazione degli esami, ma deve inserirli in un elenco di testi consigliati. Qualora intenda produrre e consigliare materiale didattico in forma di dispensa, avrà cura di renderlo disponibile al costo delle sole spese di produzione.

Art. 9: Uso delle risorse dell'Università

1. I componenti dell'Università devono usare le risorse in maniera responsabile e diligente in modo da poter giustificare le spese e produrre idonea documentazione o rendiconto. A nessun componente è consentito utilizzare o concedere a persone od enti esterni attrezzature di ricerca, spazi o risorse umane, materiali o finanziarie dell'Università per fini di natura personale e/o per scopi diversi da quelli dell'istituzione universitaria, o in ogni caso non espressamente approvati da quest'ultima.

Art. 10: Uso del nome e della reputazione dell'Università

1. Tutti i componenti dell'Università sono tenuti a rispettarne il buon nome e a non recare danno alla reputazione dell'istituzione.
2. Salvo espressa autorizzazione, a nessun componente dell'Università è consentito:
 - (a) utilizzare in modo improprio il logo e il nome dell'Università;
 - (b) utilizzare impropriamente e senza esplicita attribuzione la reputazione dell'Università in associazione ad attività professionali, impieghi, incarichi o altre attività esterne, anche non remunerate;
 - (c) esprimere punti di vista strettamente personali spendendo il nome dell'Università.

Art. 11: Doni e benefici

1. I componenti dell'Università sono tenuti a non sollecitare e a rifiutare ogni offerta non simbolica di doni o benefici.
2. I componenti possono accettare le offerte spontanee di doni o benefici privi di valore economico occorse in incontri culturali, visite o convegni scientifici pubblici, e sempre che l'accettazione non incida, nemmeno indirettamente, sullo svolgimento delle attività universitarie.

Art. 12: Informazioni riservate

1. Tutti i componenti dell'Università sono tenuti a:
 - (a) rispettare la riservatezza di persone od enti di cui l'Università detiene informazioni protette;
 - (b) non rivelare dati o informazioni riferibili alla partecipazione ad organi accademici.



Il Rettore

Art. 13: Motivazione delle decisioni

1. I componenti dell'Università sono sempre tenuti a fornire adeguata ed obiettiva motivazione delle decisioni rilevanti, in particolare quelle incidenti sulla posizione o carriera di altri componenti dell'Università.

Parte III: Disposizioni attuative

Art. 14: Osservanza e violazione del codice etico

1. In conformità a quanto disposto fin qui, è altresì dovere dei professori, dei ricercatori, del personale tecnico e amministrativo, degli studenti e di ogni altro componente dell'Ateneo:
 - a) prendere visione del presente codice;
 - b) familiarizzare con gli standard di condotta custoditi nel presente codice;
 - c) rivolgersi alla Commissione etica per ottenere consiglio circa l'applicazione del presente codice o la condotta appropriata in relazione a fattispecie coperte dal presente codice;
 - d) osservare il presente codice e le prassi interpretative, anche segnalando prontamente alla commissione etica le condotte di dubbia conformità.
2. Nel rispetto della disciplina civile, penale ed amministrativa, l'accertata violazione del presente codice può costituire motivo di determinazione di sanzioni disciplinari da parte degli organi competenti.

Art. 15: Consigliere di fiducia

1. In applicazione del presente Codice viene istituita la figura del Consigliere di fiducia¹, esterna all'Università, individuata dal Comitato Pari Opportunità, in base a requisiti di elevata competenza giuridica e comprovata esperienza nel mondo del lavoro. L'incarico di Consigliere di fiducia viene attribuito dal Rettore, previa approvazione del Senato Accademico.
2. Il Consigliere di fiducia
 - (a) presta la sua assistenza a tutela di chiunque, appartenente alla comunità universitaria, si ritenga vittima di una molestia ad opera di un altro appartenente alla suddetta comunità e si adopera per la soluzione del caso;
 - (b) denuncia i fatti davanti alla Commissione etica;
 - (c) ha il compito di monitorare le eventuali situazioni a rischio;
 - (d) ha accesso ai documenti amministrativi inerenti al caso da trattare, assicurando in ogni caso l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti.
3. Il Consigliere di fiducia, entro il 30 settembre di ogni anno, presenta al Comitato Pari Opportunità una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, corredata di eventuali osservazioni e proposte di azioni specifiche e generali, volte a promuovere un clima organizzativo idoneo ad assicurare la pari libertà e dignità delle persone e partecipa alle iniziative di informazione/formazione promosse dall'Amministrazione e/o dal Comitato per tale scopo.
4. Al Consigliere è attribuita una indennità stabilita dal Consiglio di Amministrazione e sono assicurati i mezzi necessari allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.

¹ Prevista anche dalla risoluzione del Parlamento Europeo A3/0043/94 dell'11/02/1994



Il Rettore

Art. 16: Commissione etica

1. E' compito del Rettore istituire un'apposita Commissione etica, che svolge le proprie mansioni nel rispetto della riservatezza, composta dal Consigliere di fiducia, che la presiede e la convoca, dallo stesso Rettore, dal Direttore Amministrativo, da due membri del Comitato Pari Opportunità, designati annualmente dal Comitato stesso.
2. La Commissione etica:
 - (a) ha funzioni consultive, di ricerca, di indagine e di controllo in merito all'attuazione e al rispetto delle norme del presente codice;
 - (b) favorisce, ove possibile, la composizione amichevole delle eventuali controversie;
 - (c) può proporre agli organi competenti l'azione disciplinare nei confronti degli inadempienti;
 - (d) sottopone agli organi competenti proposte di revisione o di integrazione del presente codice.Gli atti della Commissione etica devono essere motivati.
3. Il Regolamento per il funzionamento della Commissione etica dovrà essere predisposto dagli uffici competenti e sottoposto all'approvazione degli organi di Ateneo. Le funzioni di segreteria saranno svolte dal Servizio di supporto al Comitato per le Pari Opportunità.

Art. 17: Segnalazioni di violazioni al codice etico

1. Qualsiasi violazione del codice etico può essere segnalata al Consigliere di fiducia verbalmente, mediante posta ordinaria o interna, oppure con l'invio di un messaggio ad un'apposita casella e-mail dell'Ateneo.
2. Una volta presa visione della segnalazione firmata, il Consigliere di Fiducia procede ad un'attenta analisi della stessa, valutando l'opportunità di ascoltare il segnalante e l'autore della presunta violazione ed adottando, in piena autonomia, le procedure ed i provvedimenti che ritiene necessari.
3. A coloro che forniscono una segnalazione di violazione al codice, l'Università di Camerino garantisce la riservatezza dell'identità, fatti salvi gli obblighi di legge.
4. Le modalità di cui al primo comma possono essere utilizzate anche per comunicare eventuali suggerimenti di variazione al codice medesimo.

Art. 18: Divulgazione e attuazione del codice etico

1. E' compito del Rettore e del Comitato per le Pari Opportunità promuovere la più ampia divulgazione del presente codice, mediante pubblicazioni, comunicazioni, convegni, attività didattiche ed ogni altro mezzo ritenuto idoneo a tal fine.
2. L'Università interviene prontamente con ogni mezzo per l'attuazione del presente codice nei casi in cui se ne ravvisi la necessità.

Art. 19: compiti del Rettore



UNIVERSITÀ
DI CAMERINO

Decreto n. 48

Il Rettore

1. Il Rettore, quale organo cui è attribuita la responsabilità politica della conduzione dell'Ateneo, è chiamato a rispondere in via ufficiale, ad ogni formale istanza di informazione o chiarimento su argomenti trattati dal presente codice avanzata da un componente del Senato Accademico o della Commissione etica. "